
Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento RME

1. Considerazioni preliminari	1
2. Certificato	1
3. Portata	1
4. Contenuti	1
5. Forme di di apprendimento	1
6. Esenzione	2
7. Rinnovo e mancato rinnovo della registrazione	2
8. Entrata in vigore	2

Il presente Regolamento della Formazione Continua e di perfezionamento (RFCP) è parte integrante delle Condizioni Generali (CG) dell'RME.

Questo RFCP stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate per il rinnovo della registrazione RME in occasione del controllo annuale della formazione continua e di perfezionamento.

1. Considerazioni preliminari

La registrazione RME è valida per un anno. I terapeuti che desiderano rinnovare la loro registrazione dopo il periodo di registrazione di un anno devono dimostrare di aver completato la formazione continua e di perfezionamento richiesta e di continuare a soddisfare tutte le condizioni del Regolamento RME. La regolare formazione continua e di perfezionamento serve a mantenere, approfondire e ampliare le competenze professionali del terapeuta.

2. Certificato

- a. Il terapeuta sarà automaticamente invitato a tempo utile a fornire la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento prima della fine del periodo di registrazione. Questa dimostrazione può essere fornita per iscritto per posta o per via elettronica tramite il conto utente myRME.
- b. I documenti presentati per la formazione continua e di perfezionamento devono contenere le seguenti informazioni:
 - Cognome e nome del terapeuta
 - Nome del relatore o dei relatori
 - Titolo e contenuti dell'offerta formativa
 - Numero di ore di apprendimento completate
 - Data del corso
 - Organizzatore responsabile e indirizzo di contatto
 - Data di rilascio
 - Firma dell'organizzatore o/e del relatore
- c. I documenti presentati devono essere comprensibili e corretti.
- d. Non si accettano documenti rilasciati dal terapeuta stesso.

3. Portata

- a. Per ogni periodo di registrazione il/la terapeuta deve dimostrare il completamento di 20 ore di formazione continua e di perfezionamento. Un'ora di apprendimento corrisponde a 60 minuti e comprende la lezione effettiva e una pausa successiva di massimo 15 minuti.
- b. Se un terapeuta ha completato più ore di formazione continua e di perfezionamento in un periodo di registrazione rispetto a quelle richieste al punto 3. a., le ore eccedenti e accreditabili sono riportate al prossimo periodo di registrazione. Non è invece possibile l'ulteriore riporto a successivi periodi di registrazione.
- c. Se un terapeuta ha completato meno delle ore di formazione continua e di perfezionamento richieste in un periodo di registra-

zione, le ore mancanti devono essere recuperate nel periodo di registrazione immediatamente successivo, in aggiunta a tutte le ore di formazione continua e di perfezionamento richieste in questo periodo di registrazione successivo. Non è invece possibile recuperare le ore mancanti durante ulteriori periodi di registrazione successivi.

4. Contenuti

- 4.1** L'RME accetta solo offerte formative per la formazione continua e di perfezionamento che servono a mantenere, migliorare e sviluppare le competenze professionali terapeutiche. Le offerte formative possono fare riferimento:
 - alla competenza professionale in medicina empirica (secondo la Lista dei Metodi RME)
 - alle competenze professionali generali
 - alla medicina accademica
- 4.2** Non sono accettati i corsi di formazione continua e di perfezionamento con contenuti e/o dichiarazioni che
 - a. possono mettere in pericolo la salute fisica e/o mentale del o della paziente
 - b. non sono comprensibili per l'RME
 - c. sconsigliano le cure mediche accademiche
 - d. contengono promesse di guarigione
 - e. si basano su autoesperienze o autoapplicazioni che non vengono riflesse in un contesto professionale
 - f. sono discriminatorie o violano le norme di legge
 - g. ignorano il diritto del paziente all'autodeterminazione
- 4.3** L'RME accetta solo formazioni continue e di perfezionamento da parte di fornitori di formazione che sono in grado di fornire ai partecipanti riguardo all'organizzazione, al personale, alla formazione tecnica, all'educazione per adulti e riguardo all'etica professionale, una formazione continua e di perfezionamento corretta. L'RME non accetta la formazione continua e di perfezionamento da parte di fornitori che diffondono ideologie che violano il Codice Etico dell'RME.

- 4.4** Su richiesta, il terapeuta deve fornire all'RME un'ulteriore documentazione sulla formazione continua e di perfezionamento in questione. Questi documenti devono essere completi e devono essere coerenti in se stessi e tra loro, in modo che l'offerta formativa possa essere pienamente compresa.

5. Forme di apprendimento

- a. L'RME accetta come forme di apprendimento lo studio in presenza e l'autoapprendimento guidato come segue:

- a. Studio in presenza: Si tratta di ore di contatto in cui l'attenzione si concentra sull'interazione diretta tra studenti e insegnanti. Lo studio online faccia a faccia (apprendimento sincrono) è possibile, purché consenta un'interazione paragonabile all'interazione nelle ore di contatto fisico.
- b. Autoapprendimento guidato: Si tratta di un apprendimento indipendente senza interazione diretta, come i compiti a casa e i lavori assegnati, che vengono seguiti e discussi in classe. L'autoapprendimento guidato deve essere integrato in modo didattico e metodologicamente significativo nell'offerta formativa inoltre deve essere descritto e documentato in modo dettagliato. La percentuale di autoapprendimento guidato deve essere adeguata e non può superare il 50% del totale dell'offerta formativa.
- b. L'autoapprendimento indipendente non può essere preso in considerazione.
- c. L'uso delle forme di apprendimento e dei media digitali scelti deve essere mirato e comprensibile per l'RME.
- d. Per ciascuna di queste forme di apprendimento, il numero di ore di apprendimento completate deve essere indicato sul certificato di formazione.

6. Esenzione

- a. Per motivi importanti o in caso di situazioni di difficoltà, come ad esempio un'incapacità lavorativa prolungata dovuta a una malattia o un infortunio o a una gravidanza o parto, il terapeuta può essere esonerato dall'obbligo di seguire la formazione continua e di perfezionamento per un periodo massimo di dodici mesi. Non vi è alcun diritto di esenzione.
- b. Per essere esonerato dall'obbligo di seguire una formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta deve spiegare per iscritto (per posta) o online i motivi dell'esonero desiderato e presentare la documentazione appropriata assieme alla domanda di rinnovo. Se viene riconosciuta un'incapacità lavorativa, occorre allegare un certificato medico che indichi come minimo la durata e il grado dell'incapacità lavorativa o un certificato di nascita.
- c. La domanda di esenzione dall'obbligo di formazione continua e di perfezionamento deve pervenire all'RME al massimo in occasione del controllo della formazione continua e di perfezionamento immediatamente susseguente alla causa della domanda di esenzione. Le domande presentate in un secondo momento non saranno prese in considerazione.
- d. L'attuale Regolamento RME si applica anche ai terapeuti che sono esonerati dall'obbligo di formazione continua e di perfezionamento.

7. Rinnovo e mancato rinnovamento della registrazione

- a. La registrazione RME di un terapeuta viene rinnovata per un anno se è fornita la dimostrazione della formazione continua e di perfezionamento a tempo debito e in conformità con il presente RFCP e continua a soddisfare tutte le condizioni del Regolamento RME.
- b. Se queste condizioni non vengono soddisfatte, la registrazione RME non sarà rinnovata. Di conseguenza, l'RME cancellerà il nome del terapeuta dalla Lista dei Terapeuti RME.
- c. Se la registrazione RME non viene rinnovata in occasione del controllo di formazione continua e di perfezionamento, il terapeuta può registrarsi nuovamente per gli stessi metodi/qualificazioni professionali (salvo la riattivazione secondo il paragrafo 3.11 delle CG o la registrazione per gli altri metodi/qualificazioni professionali), non prima di dodici mesi dopo la fine dell'ultimo periodo di registrazione (data di scadenza menzionata nella notifica del mancato rinnovamento della registrazione).

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento della Formazione Continua e di Perfezionamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023